





Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30

SEDUTA DEL 26-05-2016

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi

Pasquale Cannatelli Claudio Cogliati

Marco Di Conza (assente)

Nicolas Gallizzi Paola Pessina

Roberto Satolli (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: COSTITUZIONE DI SOCIETA' "NEWCO" PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI BREVETTI PRODOTTI NEL CAMPO DELLE MEDICINA RIGENERATIVA.

Su proposta del Direttore Scientifico f.f.: prof. Silvano Bosari




L'atto si compone di n. 23 pagine di cui n. 19 pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n./.... - all.]











Il Consialio di Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'ordinamento di questa Fondazione IRCCS Ca' Granda – costituita con decreto del Ministro della Salute del 29.12.2004 – trova il proprio regime giuridico nel Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

RICHIAMATO

- l'art. 9 del succitato D.Lgs, n. 288/2003, il quale prevede che le Fondazioni possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'art. 1 dello stesso decreto per le quali possono, tra l'altro, stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e societa di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con esclusione di accollo di eventuali perdite a carico della gestione della Fondazione;
- l'art. 8, comma 5, del D.Lgs, n. 288/2003, il quale prevede che al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalita' pubblica della ricerca, la Fondazione IRCCS può stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, societa' di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneita' e che, in nessun caso, eventuali perdite dei consorzi e delle societa' partecipate possono essere poste a carico della Fondazione;
- l'art. 3, lett. e), dello Statuto della Fondazione IRCCS il quale prevede che per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione IRCCS può "costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo";

PREMESSO che:

- A. La FONDAZIONE è titolare del brevetto italiano n. 001392897 dal titolo "Frazione piastrinica derivante da sangue placentare" e delle relative estensioni europea n. EP 2304023 e statunitense n. US 8,501,170 (di seguito, congiuntamente, il "BREVETTO GEL").
- **B.** La FONDAZIONE è altresì titolare della domanda nazionale di brevetto n. MI2014A001745 dal titolo "Composizioni oftalmiche" e relativa estensione internazionale PCT/EP2015/073031 (di seguito il "BREVETTO OFTALMICO").
- C. La FONDAZIONE e MEDITALIA sono altresì co-titolari delle domande di brevetto italiano n. 102015000020430, n. 102015000020415 e USA n. 62/171353 dal titolo "Sistema di sacche multiple e metodo per la preparazione di emocomponenti" (di seguito la "BREVETTO SACCHE").

RICHIAMATO il Consiglio di Amministrazione del 21.04.2016, di cui al verbale n. 4, in cui è stata illustrata la proposta di partecipazione alla NewCo per lo sviluppo del progetto "GEL PIASTRINICO", volto allo studio di nuove applicazioni terapeutiche di prodotti biologici ottenuti dai campioni di sangue placentare non idonei al trapianto emopoietico;









Il Consiglio di Amministrazione

PRESO ATTO della condivisione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione e vista l'importanza della costituzione di una NewCo atta a sviluppare, sperimentare e mettere in commercio un dispositivo medicale per:

- Wound healing con gel piastrinico placentare;
- Collirio oftalmico da plasma di sangue del cordone;
- Terreni di coltura da gel piastrinico placentare.

PRESO ATTO dell'incarico assegnato allo studio legale ITAY LEGUS FOCUS/Avv. Paola Sangiovanni al fine di verificare la validità giuridica e l'efficacia degli Atti costitutivi della NewCo, con particolare riferimento allo Statuto e ai Patti parasociali;

VISTO lo schema di Statuto della costituenda Società unitamente ai Patti parasociali;

RITENUTO di approvare i sopraccitati Atti costitutivi con le seguenti specifiche:

- la durata della società "NewCo" è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci (art. 4);
- le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti (art. 5);

RILEVATO che la costituenda società ha natura di società a responsabilità limitata e, salva diversa futura determinazione, è costituita dai seguenti Soci che vi partecipano in misura non proporzionale con i seguenti conferimenti:

Sig.ra Anna CARLUCCI: euro 12.000,00;

MEDITALIA S.r.l.: euro 2.000,00;

FONDAZIONE IRCCS Ca' Granda: euro 2.000,00;

• Dott. Paolo REBULLA: euro 2.000,00;

• BIOTOOLS srl: euro 1.200,00;

Prof Claudio MIGLIARESI: euro 800,00;

PRECISATO che la quota percentuale di partecipazione dei soci è:

Sig.ra Anna CARLUCCI: pari al 60%;

MEDITALIA S.r.l.: pari al 10%;

FONDAZIONE IRCCS Ca' Granda: pari al 10%;

• Dott. Paolo REBULLA: pari al 10%;

BIOTOOLS srl: pari al 6%;

• Prof Claudio MIGLIARESI: pari al 4%;









il Consiglio di Amministrazione

RITENUTO, quindi di procedere alla costituzione della predetta Società;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

- 1. di approvare lo Statuto e i Patti parasociali della società "NewCo", avente natura di società a responsabilità limitata, allegati al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale;
- 2. di prendere atto che la costituenda società è costituita dai seguenti Soci che vi partecipano in misura non proporzionale con i seguenti conferimenti:

Sig.ra Anna CARLUCCI:

euro 12.000,00;

MEDITALIA S.r.l.:

euro 2.000,00;

FONDAZIONE IRCCS Ca' Granda: euro 2.000,00;

Dott. Paolo REBULLA:

euro 2.000,00;

BIOTOOLS srl:

euro 1.200,00;

Prof Claudio MIGLIARESI:

euro 800,00;

3. di prendere atto che la quota percentuale di partecipazione dei soci è:

Sig.ra Anna CARLUCCI:

pari al 60%;

MEDITALIA S.r.l.:

pari al 10%;

FONDAZIONE IRCCS Ca' Granda: pari al 10%;

• Dott. Paolo REBULLA:

pari al 10%;

BIOTOOLS srl:

pari al 6%;

Prof Claudio MIGLIARESI:

pari al 4%;

- 4. di conferire a detta Società quale quota del capitale sociale, la somma di 2.000,00 (duemila) euro;
- 5. di demandare al Presidente, Marco Giachetti, l'invio di una nota alla Regione Lombardia al fine di chiedere l'autorizzazione alla costituzione della nuova società ai sensi dell'art. 13, lettera p) dello Statuto della Fondazione IRCCS Ca' Granda.

Il Segretario

Massimo Aliberti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DE









STATUTO

Articolo 1 Denominazione

Articolo 2 Oggetto sociale

2. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio, in conto proprio ed in conto terzi, di tecnologia, procedure, prodotti e servizi in ambito di medicina e chirurgia rigenerativa, di medicina molecolare e cellulare, anche mediante l'utilizzo di emocomponenti, di cellule staminali, della genetica e della diagnostica; l'organizzazione, la promozione e l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.

La società può inoltre compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati, e - a tal fine - assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti o imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico e in via secondaria (non prevalente) ed escluse comunque tutte le attività riservate di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la Società potrà altresì rilasciare (sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico) garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3

Sede

- 3.1 La società ha sede legale a Milano
- 3.2 La società può istituire o sopprimere sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali, rappresentanze, uffici e depositi in Italia e all'estero.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

Capitale sociale e altre risorse finanziarie

- **5.1** Il capitale sociale è di euro diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
- **5.2** Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..
- **5.3** La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 5.4 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6 Diritti dei Soci

- 6.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatti salvi i diritti particolari attribuiti ai soci dal presente statuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2468, comma 3, c.c.
- **6.2** I diritti di cui agli articoli 10 e 23 che seguono sono diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c..

Tali diritti sono attribuiti personalmente al socio Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualunque titolo. Pertanto, in caso di trasferimento totale, da parte di tale socio della propria partecipazione nella società, il diritto in oggetto si estingue.

- 6.3 I diritti particolari attribuiti dal presente statuto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2468, comma 3, c.c. saranno regolati dalle disposizioni che seguono:
- l'entità dei diritti particolari attribuiti ai sensi del presente statuto è indipendente rispetto al valore nominale della quota di partecipazione di cui il socio privilegiato risulti titolare;
- i diritti particolari si estingueranno, oltre che per rinuncia, solamente con la perdita totale della qualità di socio da parte del titolare del diritto privilegiato, qualunque ne sia la causa;
- la quota di cui è titolare ciascun socio titolare di un diritto particolare al momento dell'attribuzione di tale diritto è indivisibile. Pertanto le vicende successorie o traslative non potranno che avere ad oggetto l'intera quota;
- in ipotesi di estinzione del diritto particolare, l'organo amministrativo è autorizzato a depositare presso il competente registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436 cod. civ., il testo dello statuto sociale corrispondentemente aggiornato.

J#

Articolo 7 Domiciliazione

- 7.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.
- 7.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Articolo 8

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

8.1 In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni stesse secondo la seguente disciplina.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni o di diritti di opzione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

- 8.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo e le modalità di pagamento.
- I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.
- **8.3** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
- **8.4** Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
- 8.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

M

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

8.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

- 8.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.
- **8.8** Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
- 8.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
- **8.10** Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.
- **8.11** Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di prelazione potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Articolo 9 Morte del socio

9. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

///

Articolo 10

Recesso

- 10.1 Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.
- 10.2 Il diritto di recesso compete altresì al socio Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico al verificarsi delle condizioni che impongono un obbligo legale di ricapitalizzazione della società.
- 10.3 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Articolo 11

Amministrazione

11.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 c.c..

Articolo 12

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

- 12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
- 12.2 Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere anche non soci. In deroga al disposto di cui all'art. 2390 c.c. solamente gli amministratori soci fondatori della società, ovvero rappresentanti legali dei soci fondatori della società (intendendosi per soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo della società) possono assumere altre cariche e partecipazioni in altre società e imprese, e ciò, salva diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria, anche se tali altre società o imprese siano operanti nello stesso settore della società.
- 12.3 Nel caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori, l'intero organo amministrativo si intenderà simultaneamente dimissionario ed i componenti rimasti in carica dovranno senza indugio convocare, entro 30 (trenta) giorni, l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero Consiglio, ivi inclusi gli amministratori dimissionari, resteranno in carica sino alla loro sostituzione e potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

R

- 13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

- 14.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in difetto, da altro amministratore, con lettera raccomandata da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma, telefax, posta elettronica (a condizione che risulti dal libro delle decisioni degli amministratori il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare) da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima a ciascuno degli aventi diritto.
- 14.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.
- 14.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando intervengono tutti i suoi componenti ed i membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.
- 14.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

//

della riunione oggetto di verbalizzazione;

 che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.

- 14.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e, salvo quanto segue, con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In aggiunta alle materie non delegabili per legge, sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione quale organo collegiale, che delibererà all'unanimità dei presenti meno I (uno) le delibere aventi ad oggetto:
- (i) la modifica e/o il recesso da contratti di licenza di brevetto con i soci o parti correlate degli stessi;
- (ii) l'approvazione di operazioni che comportino investimenti, impegni di spesa e/o passività potenziali superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) rispetto a quanto previsto nel budget annuale;
- (iii) il deposito di domande di brevetto o altre privative industriali;
- (iv) l'avvio di nuovi programmi di ricerca e/o sperimentazione clinica;
- (v) la nomina del/degli amministratore/i delegato/i ed il/i relativo/i compenso/i.
- (vi) l'acquisto e/o cessione di proprietà intellettuale;
- (vii) finanziamenti alla Società e relative garanzie e oneri;
- (viii) l'approvazione del business plan (biennale) e del budget di spesa annuale;
- (ix) conferimento e definizione dei poteri delegati ad alcuni amministratori;
- (x) approvazione e sottoscrizione dei contratti di consulenza;
- (xi) approvazione e sottoscrizione del contratto di servizi con Fondazione (sede, utenze, uffici, etc.)
- 14.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15

Poteri del consiglio di amministrazione - Delegati

- 15.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, ad eccezione delle materie indicate all'articolo 22.1 del presente statuto che sono tutte riservate alla decisione dei soci con le maggioranze indicate nel medesimo articolo.
- In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
- 15.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente determinando i limiti della delega. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

- 15.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
- 15.4 Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le delibere di cui agli artt. 2505 e 2505-bis (come richiamato anche dell'art. 2506-ter) c.c..Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16

Rappresentanza

- 16.1 La rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri, se nominati ed in tal senso delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.
- 16.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
- 16.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 17

Compensi degli amministratori

- 17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
- 17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
- I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.
- 17.3 L'assemblea dei soci ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli rivestiti di particolari cariche. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 18

Organo di controllo e revisione legale dei conti

- 18.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo, oppure, optare per la nomina di un revisore.
- 18.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
- 18.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

- 18.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.
- 18.5 L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
- 18.6 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.
- 18.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 19

Decisioni dei soci

- 19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 19.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.
- 19.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 19.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
- La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.
- Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.
- 19.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
- 19.6 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Articolo 20

Assemblea

- 20.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
- 20.2 L'assemblea è convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata,

anche a mano, ovvero tramite fax o posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 7, almeno 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

- 20.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.
- 20.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21

Svolgimento dell'assemblea

- **21.1** Possono intervenire alle assemblee coloro ai quali spetta il diritto di voto. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
- 21.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

- 21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.
- 21.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
- 21.5 Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dalla stessa assemblea. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, accertare se l'assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché dirigere e regolare la discussione e i risultati delle votazioni. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche estraneo ai soci, designato dalla assemblea stessa. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 22

Quorum

22.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che

rappresenti almeno la metà del capitale sociale, fatta eccezione per le decisioni relative alle attività qui di seguito elencate che dovranno essere assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno quattro quinti del capitale sociale:

- a) operazioni straordinarie in genere (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, cessioni o affitto d'azienda o di ramo d'azienda) e acquisto o vendita di partecipazioni in altre società;
- operazioni sul capitale di qualsiasi genere, ivi inclusi aumenti o riduzioni di capitale, emissione di titoli di debito, warrants o altri strumenti finanziari di qualsiasi genere, emissione di differenti classi di azioni (in caso di trasformazione in società per azioni);
- c) modifiche statutarie, anche per eventuali coperture di perdite, eccezion fatta per le sole coperture necessarie per evitare lo scioglimento nei casi imposti dalla legge e nei limiti di quanto a tal fine necessario; in particolare le deliberazioni aventi oggetto l'introduzione, modifica soppressione di diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'articolo 2468 Codice Civile;
- d) costituzioni di ipoteche su beni sociali nonché rilascio di avalli o fideiussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- g) proposte e decisioni in relazione a progetti di quotazione della Società;
- i) scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società;
- 1) assoggettamento a procedure concorsuali.
- **22.4** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 23 Bilancio e utili

- 23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 23.2 Gli utili netti e le riserve distribuibili, osservati i limiti e gli accantonamenti di legge, possono essere distribuiti ai i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, in conformità delle decisioni o delibere prese dai soci.
- 23.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..
- **23.4** Qualora si verifichino perdite d'esercizio da queste, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, ne resta esclusa Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Articolo 24

Scioglimento e liquidazione

- 24.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 24.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
- 24.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più

liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 25

Foro Competente

25.1 Il Tribunale di Milano avrà competenza esclusiva per qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci, prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. Il 1 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.

Articolo 26

Disposizioni applicabili

26. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to:

PATTO PARASOCIALE

Tra

-	MEDITALIA s.r.l. società a responsabilità limitata, con sede in Lovero Valtellina (SO), via della Piana n. 1, capitale euro			
	poteri in forza di(di seguito, per brevità, "MEDITALIA")			
_	"FONDAZIONE IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico", Istituto			
	di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di natura pubblica, con sede in Milano, via			
	della Via Francesco Sforza n°28, numero di iscrizione al registro delle imprese di			
	Milano e codice fiscale 04724150968 rappresentata dall'Arch. Marco Giacchetti			
	munito degli occorrenti poteri in forza di(di seguito, per			
	brevità, "FONDAZIONE")			
-	BIOTOOLS s.r.l. società a responsabilità limitata, con sede in			
	(, capitale euro			
	interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di e			
	codice fiscale, , rappresentata da munito			
	degli occorrenti poteri in forza			
	di(di seguito, per brevità,			
"BIOTOOLS")				
-	Sig. Prof. Paolo REBULLA, nato a il, residente in, viale			
	codice fiscale, cittadino italiano (di seguito, per brevità, "REBULLA")			
-	Sig. Prof. Claudio MIGLIARESI, nato a			
	, residente in, viale,			
	codice fiscale, cittadino italiano (di seguito, per brevità, "MIGLIARESI");			
_	Signora. Anna CARLUCCI, nata ail			
	, residente in, viale, codice fiscale, cittadina italiana (di seguito, per brevità, "CARLUCCI");			
(0	(congiuntamente anche le "Parti" e, singolarmente, la "Parte")			

PREMESSO CHE

- A. La FONDAZIONE è titolare del brevetto italiano n. 001392897 dal titolo "Frazione piastrinica derivante da sangue placentare" e delle relative estensioni europea n. EP 2304023 e statunitense n. US 8,501,170 (di seguito, congiuntamente, il "BREVETTO GEL").
- B. Con contratto di licenza (ALLEGATO A al presente Patto) sottoscritto in data 19 febbraio 2015, la FONDAZIONE ha concesso a MEDITALIA una licenza esclusiva (di seguito la "LICENZA ESCLUSIVA GEL") per lo sfruttamento del BREVETTO GEL al fine di ideare, sviluppare, produrre e commercializzazione i dispositivi medici atti a contenere, veicolare e somministrare il trovato di cui al BREVETTO GEL.
- C. La FONDAZIONE è altresì titolare della domanda nazionale di brevetto n.

MI2014A001745 dal titolo "composizioni oftalmiche" (di seguito il "BREVETTO OFTALMICO").

- D. La FONDAZIONE e MEDITALIA sono altresì co-titolari della domanda di brevetto nazionale n. 102015000020430 (UB2015A000983) e USA n. 62/171353 dal titolo "sistema di sacche multiple e metodo per la preparazione di emocomponenti" (di seguito la "BREVETTO SACCHE").
- E. MEDITALIA con il proprio know how ha ideato e sviluppato il processo di realizzazione e industrializzazione del sistema di sacche multiple e metodo per la preparazione di emocomponenti (di seguito il "DISPOSITIVO").
- G. con il presente patto parasociale (il "Patto"), le Parti, dandosi reciprocamente atto di aver accertato la qualificazione e idoneità di ciascuna, intendono disciplinare alcuni particolari diritti ed obblighi degli stessi, anche relativi alla gestione della Società NEW.CO, nonché i termini e le condizioni del trasferimento delle rispettive partecipazioni possedute nella stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono quanto segue.

1. PREMESSE

Le premesse e gli allegati del presente Patto ne costituiscono parte essenziale ed integrante.

2. CESSIONE DELLA LICENZA ESCLUSIVA

MEDITALIA si impegna irrevocabilmente a procedere con la cessione della LICENZA ESCLUSIVA GEL a NEW.CO.

Il corrispettivo dovuto da NEW.CO a MEDITALIA per la cessione della LICENZA ESCLUSIVA GEL viene complessivamente convenuto tra le parti pari a euro(..................).

L'obbligo del pagamento di tale corrispettivo da NEW.CO a MEDITALIA decorrerà dal 1 gennaio 2018 e sino a tale data MEDITALIA non potrà esigerne in alcun modo il pagamento. Da tale data sarà facoltà di MEDITALIA di esigere immediatamente il diritto al pagamento che NEW CO dovrà effettuare entro 15 giorni dalla richiesta senza eccezione alcuna, salvo quanto previsto al successivo punto 4).

FONDAZIONE acconsente alla cessione della LICENZA ESCLUSIVA GEL da MEDITALIA a NEW.CO dichiarando sin da ora di non aver nulla da eccepire o pretendere nei confronti di NEW.CO, degli altri soci di NEW.CO e di MEDITALIA, fatto salvo il diritto di esigere la garanzia di quest'ultima come di seguito rilasciata, il tutto anche ai sensi e per gli effetti del contratto di LICENZA ESCLUSIVA.

MEDITALIA si rende qui garante, fino all'importo corrispondente alla royalty minima annuale garantita e per i primi tre anni di esecuzione del contratto, nei confronti di FONDAZIONE per il puntuale adempimento da parte di NEW.CO dei pagamenti dovuti ai sensi del contratto di LICENZA ESCLUSIVA GEL come sopra ceduto.

3. <u>CONTRATTO DI LICENZA PER LO SFRUTTAMENTO DEL</u> BREVETTO OFTALMICO

FONDAZIONE si impegna irrevocabilmente a stipulare un contratto di licenza esclusiva con NEW.CO per lo sfruttamento in esclusiva del BREVETTO OFTALMICO alle condizioni previste nel testo **ALLEGATO** C al presente Patto.

4. RINUNCIA AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CESSIONE

In relazione alle attività di comune accordo programmate dalle parti ed in deroga condizionata a quanto previsto al punto precedente, MEDITALIA si impegna a rinunciare ora per allora al pagamento del corrispettivo indicato al precedente punto 2) al verificarsi del pieno raggiungimento entro la data del 31 dicembre 2017 da parte di NEW.CO di tutti i seguenti target chiaramente individuati e condivisi dalle parti:

- a) definizione della normativa da parte del legislatore italiano inerente gli aspetti regolatori del "cord blood platelet lysate", del "cord blood platelet gel" e del "cord blood eye drops";
- b) sottoscrizione di un accordo con almeno una delle banche pubbliche italiane del sangue del cordone ombelicale per la fornitura di emoderivati e altri prodotti industriali/cerotto medicato, terreni di cultura e degli emocomponenti per uso non trasfusionale, fra cui il platelet gel;
- c) prototipazione e avvio della pratica per l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio dello Scaffold per l'applicazione di emoderivati atti a funzionalizzare un cerotto medicato, terreni di cultura, Scaffold per la applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale, fra cui il platelet gel;
- d) completamento di almeno uno dei seguenti studi clinici: (i) riparazione ulcere cutanee e (ii) riparazione ulcere corneali.

La rinuncia come sopra al credito pari al corrispettivo di cessione vantanto nei confronti di NEW.CO sarà effettuato a titolo di rinuncia del credito del socio MEDITALIA con destinazione di riserva di patrimonio a beneficio della stessa NEW.CO.

5. <u>CONFERIMENTO DEL BREVETTO SACCHE E DEL DISPOSITIVO E</u> UTILIZZO ESCLUSIVO

Al fine di quanto indicato in premessa:

a) MEDITALIA si impegna irrevocabilmente a procedere con il conferimento della propria contitolarità del BREVETTO SACCHE a NEW.CO in sede di costituzione della stessa.

FONDAZIONE acconsente a MEDITALIA di conferire la propria contitolarità del BREVETTO SACCHE a NEW.CO dichiarando sin da ora di non aver nulla da eccepire o pretendere nei confronti di MEDITALIA, di NEW.CO e degli altri soci di NEW.CO in ragione di tale conferimento.

FONDAZIONE si impegna irrevocabilmente a stipulare un contratto di utilizzo esclusivo a favore di NEW.CO per lo sfruttamento in esclusiva del BREVETTO SACCHE del quale FONDAZIONE resta contitolare anche a seguito del conferimento di cui sopra, alle condizioni previste nel testo **ALLEGATO D** al presente Patto.

Nel caso in cui, per il completo sfruttamento del BREVETTO SACCHE da parte di NEW.CO, si rendesse opportuno a che NEWC.CO ne divenga pieno ed unico titolare, FONDAZIONE si impegna a conferire (o vendere) la propria contitolarità del BREVETTO SACCHE al valore (o prezzo) che risulterà da perizia di stima, da effettuarsi alla data di conferimento (o cessione), redatta da professionista all'uopo congiuntamente incaricato da FONDAZIONE e NEW.CO.

b) MEDITALIA si impegna irrevocabilmente a procedere con il conferimento del DISPOSITIVO a NEW.CO in sede di costituzione della stessa

6. <u>DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE (LOCK UP)</u>

Le Parti si impegnano a non trasferire a terzi la quota rispettivamente posseduta nella NEW.CO dalla data di sottoscrizione del presente Patto fino al raggiungimento di tutti i target previsti alle lettera a) b) e c) del precedente punto o, in caso di mancato raggiungimento dello stesso entro la seguente data, fino al 31 dicembre 2017.

Tale divieto potrà essere derogato esclusivamente dalla FONDAZIONE nel solo caso di entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge che la obbligassero in tal senso.

7. DIRITTO DI PRELAZIONE

Per tutto il periodo di efficacia del presente Patto, il trasferimento delle quote sarà comunque soggetto al diritto di prelazione, come disciplinato nello statuto sociale.

Ciascuna Parte si impegna a non esercitare il proprio diritto di prelazione spettante nell'eventuale caso di trasferimento quote tra BIOTOOL e MIGLIARESI e tra MEDITALIA e CARLUCCI.

8. GOVERNANCE E AMMINISTRAZIONE DI NEW.CO

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Patto e lo statuto di NEW.CO, nei rapporti tra le Parti, le disposizioni del presente Patto prevarranno rispetto alle previsioni contenute nello statuto di NEW.CO.

Le Parti si impegnano a partecipare e a votare all'assemblea dei soci di NEW.CO e a fare sì che i consiglieri nominati a seguito di loro designazione (ciascuna rispondendo per il fatto degli amministratori dalla stessa designati) votino e agiscano in modo che le pattuizioni dei presenti Patti siano rispettate.

Le Parti si impegnano a partecipare e a votare all'assemblea dei soci di NEW.CO in modo da fare sì che sia nominato un consiglio di amministrazione di 5 (cinque) membri così composto:

- (A) rispettivamente 1 (uno) membro su nominativo indicato da REBULLA;
- (B) rispettivamente 1 (uno) membro su nominativo indicato da MIGLIARESI;
- (C) rispettivamente 1 (uno) membro su nominativo indicato da FONDAZIONE;
- (D) rispettivamente 1 (uno) membro su nominativo indicato da MEDITALIA;
- (E) rispettivamente 1 (uno) membro su nominativo indicato da CARLUCCI.

Ciascuna Parte si impegnano ad indicare nominativi di persone aventi i requisiti di esperienza e qualificazione professionale necessari per l'espletamento dell'incarico da conferire.

Le Parti si impegnano altresì a votare all'assemblea dei soci di NEW.CO la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona indicata da CARLUCCI e MEDITALIA, sentito il parere di FONDAZIONE.

Le parti si impegnano altresì a far si, garantendo in tal modo anche il fatto degli amministratori da ciascun socio designato, che il direttore scientifico venga sempre preventivamente consultato dall'organo amministrativo, e dagli eventuali amministratori delegati di NEW.CO, in merito a tutte le decisioni connesse a:

- (i) gli aspetti etici e scientifici dell'attività di NEW.CO quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'avvio, la conduzione e l'eventuale interruzione di sperimentazioni cliniche e i contenuti dei relativi protocolli,
- (ii) possibili applicazioni delle tecnologie di NEW.CO,
- (iii) accordi con Enti di ricerca, ospedali e altri partner scientifici.

9. RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare come rigorosamente confidenziali tutte le informazioni e/o documenti scambiati con l'altra Parte nell'ambito delle trattative

precedenti alla sottoscrizione del presente Patto, o a causa di impegni, sia espressi sia impliciti, da esso derivanti.

La comunicazione di tali informazioni e/o documenti a terzi è consentita unicamente allo scopo di:

- adempiere le obbligazioni del presente Patto;
- adempiere le obbligazioni espressamente previste dalla legge;
- soddisfare i requisiti organizzativi interni delle Parti derivanti dalla sottoscrizione del presente Patto.

Le previsioni del presente articolo saranno efficaci per l'intera durata del presente Patto e per un periodo di 2 (due) anni dalla data di cessazione degli effetti dello stesso.

10. MODIFICHE

Il presente Patto, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le Parti, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

11. **DURATA**

Il presente Patto avrà una durata massima di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con facoltà delle Parti di rinnovarlo per un uguale periodo.

12. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti relative al presente Patto dovranno essere eseguite per iscritto ed essere trasmesse con raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo fax agli indirizzi di seguito indicati, i quali dovranno essere considerati come il domicilio scelto dalle Parti:

(i)	Per <u>MEDITALIA</u>	
All'	l' attenzione di Via	, n
Fax:	x:, E-mail:	•••••
(ii)	Per <u>FONDAZIONE</u> :	
All'	l'attenzione diVia	,, n,
Fax:	x:, E-mail:	
(iii)	i) Per dr. Paolo <u>REBULLA</u> :	
All'	l' attenzione di Via .	, n,
Fax:	x:, E-mail:	**********
(iv)	Per Prog. Clausio MIGLIARESI:	
All'	' attenzione di Via .	, n,
Fax:	x:, E-mail:	,,
(v)	Per Signora Anna CARLUCCI:	
All'	' attenzione di Via .	, n,
Fax:	ς: Ε-mail:	

13. LEGGE APPLICABILE. CLAUSOLA COMPROMISSORIA –

Il presente Patto è soggetto alla legge italiana.

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, ne avrà competenza esclusiva il Tribunale di Milano.

Milano, 2016	
MEDITALIA S.R.L.	FONDAZIONE Ca'GRANDA
Dr Paolo REBULLA	Prof. Claudio MIGLIARESI
Signora Anna CARLUCCI	BIOTOOLS s.r.l.